

STATUTO

**SCOLA DE UMANITA'
IMPRESA SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB CORSO MILANO 45

Numero REA: MB - 2712317

Codice fiscale: 13254570966

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

(diecimila) è stata versata dai rispettivi Soci - a mani dell'Amministratore Signor DANIELE SALOMONI, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza - mediante assegno circolare non trasferibile n. 2300713555 emesso in data odierna da Crédit Agricole S.p.A. – Filiale di Milano - all'ordine della Società costituenda e detta somma risulta imputata ai Soci nelle quote di partecipazione come sopra indicate.

7) La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme relative al funzionamento della Società stessa, stabilite da questo atto costitutivo e dallo Statuto, che, previa lettura da me datane ai Comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro)**.

9) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'altro Amministratore, disgiuntamente fra loro, provvederanno a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della Società, compreso il potere di compiere ogni atto relativo all'apertura del conto corrente intestato alla costituenda Società.

Trattamento dei Dati Personali

I Comparenti riconoscono di essere stati informati da me Notaio ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cd. "Legge Privacy") e di voler consentire, come autorizzano, il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.

10) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, che si presumono in euro 1.695 (milleseicentonovantacinque) sono a carico della costituenda Società.

Di questo atto io Notaio, certo dell'identità personale dei Comparenti, ho dato lettura ai Comparenti stessi, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 17,50. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato, consta il presente atto di un foglio e occupa la pagina quarta sin qui.

F.TO : NICOLA PASINI

F.TO : MICHELE CRISCI

F.TO : MARIA CHIARA MORO

F.TO : DAVIDE TURCHETTI

F.TO : DANIELE SALOMONI

F.TO : GABRIELE GIOVANNI PALOMBA

F.TO : LUCIA FOLLADORI

F.TO : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

Allegato "A" all'atto n. 32.785/10052 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1)

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"SCOLA DE UMANITÀ IMPRESA SOCIALE S.R.L."

di seguito (la **"Società"**).

Articolo 2)

Sede

La Società ha sede in **Monza**.

Articolo 3)

Oggetto

La Società esercita *in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro* (fatta salva la facoltà di cui agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 3

luglio 2017 n. 112) e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Società opera, a livello nazionale e internazionale, nei settori di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, e ha per oggetto i seguenti settori indicati in tale articolo (riportati di seguito con indicazione delle lettere indicate dall'art. 2 menzionato):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata al successo scolastico e formativo, e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

In particolare, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

* organizzazione di eventi di varia natura (culturale, artistica, ricreativa, *business oriented*, di comunicazione e promozionali), riunioni di studio, convegni, fiere, mostre e manifestazioni ed eventi privati e pubblici, finalizzati anche alla valorizzazione del patrimonio e del territorio; gestione, promozione e organizzazione di attività di *hospitality* e servizi turistici tra cui organizzazione di viaggi culturali ed enogastronomici; visite guidate culturali e finalizzate alla conoscenza delle bellezze del territorio; esperienze gastronomiche;

* gestione e sviluppo di attività di comunicazione anche finalizzate al miglioramento del rapporto con i collaboratori e con la clientela in genere; prestazione di servizi di assistenza di organizzazione e riorganizzazione aziendale (con esclusione di ogni attività professionale); organizzazione di corsi di formazione, master post

universitari, prestazione di servizi didattici volti alla formazione scolastica e professionale e l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari e incontri culturali; _____

* gestione di spazi di *coworking* per riunioni di studio, lavoro e convegni, con fornitura di servizi (tra cui *catering*, supporto all'organizzazione, facilitazione, attività esperienziali, *team building*) il tutto nel rispetto della normativa di legge *pro tempore* vigente e della valorizzazione del patrimonio gestito, nonché la prestazione di ogni servizio inerente e connesso alla gestione immobiliare. _____

La Società può compiere, in via residuale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla Società, il tutto nei limiti del D.Lgs. n. 112/2017. _____

_____ Articolo 4) _____

_____ Durata _____

La durata della Società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**. _____

_____ Articolo 5) _____

_____ Domicilio _____

La Società, ai sensi di legge, non istituisce il libro dei soci. _____

Il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci saranno quindi dedotti dalle risultanze del Registro Imprese. Al medesimo Registro Imprese, ove consentito dalla vigente normativa, ovvero mediante apposita documentazione scritta acquisita agli atti sociali, i soci potranno comunicare alla Società il loro indirizzo di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto. _____

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla Società dal momento del deposito nel Registro Imprese, ai sensi di legge. _____

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro Imprese. _____

_____ CAPITALE E PARTECIPAZIONI _____

_____ Articolo 6) _____

_____ Capitale _____

Il capitale sociale ammonta a **euro 10.000 (diecimila)**. _____

Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci – nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017. _____

_____ Articolo 7) _____

_____ Conferimenti e finanziamenti _____

I conferimenti dei soci possono avere a oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge. _____

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c. e fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017. _____

La Società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge. _____

_____ Articolo 8) _____

Partecipazioni

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale. -----

Le partecipazioni sociali sono divisibili e trasferibili nei limiti di quanto segue; -----

Nelle ipotesi di alienazione a titolo oneroso delle partecipazioni o di parte di esse a soggetti non soci, spetta a ciascun socio il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote oggetto di alienazione in proporzione alla propria partecipazione al capitale e con diritto di accrescimento per la parte eventualmente non acquistata dagli altri. ---

Qualora l'alienazione sia prevista verso un corrispettivo diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono versare il medesimo corrispettivo, se fungibile, ovvero una somma di denaro di pari valore, se infungibile, determinato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, a cura di un arbitratore ai sensi dell'art. 1349 c.c., designato dal presidente del Tribunale della sede della Società. -----

Il vincolo di alienazione di cui sopra opera secondo le seguenti modalità: -----

- il socio che intende alienare la sua quota di partecipazione o parte di essa deve darne comunicazione all'organo amministrativo e agli altri soci, indicando l'ammontare della quota di partecipazione, il corrispettivo offerto e i dati identificativi dell'offerente; -----

- entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soci devono esercitare il diritto di prelazione ovvero rinunciarvi; -----

- qualora il socio alienante non riceva alcuna comunicazione entro sessanta giorni dalla data in cui gli altri soci e l'organo amministrativo hanno ricevuto la sua prima comunicazione, egli sarà libero di trasferire la sua quota con le modalità ivi specificate; -----

- i soci che esercitano il diritto di prelazione devono contestualmente impegnarsi a versare il prezzo o il corrispettivo relativo alla quota di loro spettanza, nonché, se intendono avvalersi del diritto di accrescimento, anche della quota eventualmente inoptata dagli altri soci; -----

- nei successivi trenta giorni, le parti sono obbligate a effettuare la cessione della quota di partecipazione, nei modi e nelle forme previste dalla legge; -----

- tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per *e-mail* con prova del ricevimento. -----

Resta salvo, ove inderogabilmente previsto dalla legge, il diritto di recesso, nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017. -----

I trasferimenti e gli atti in violazione delle presenti disposizioni sono inefficaci nei confronti della Società. -----

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. -----

Articolo 9)

Recesso dei soci ed esclusione dei soci

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, con diritto alla liquidazione della quota nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 112/2017.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla Società o per *e-mail* con prova del ricevimento. -----

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se la specifica causa non consiste in una deliberazione. -----

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci, precisandosi che l'esclusione del socio non può in alcun modo essere adottata per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 10)

Convocazione

L'assemblea è convocata da ciascun Amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci al domicilio risultante al registro delle imprese almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante lettera raccomandata o per *e-mail* con prova del ricevimento trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti al registro delle imprese o acquisiti agli atti della Società, a richiesta dei medesimi, i rispettivi indirizzi di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera o negli Stati Uniti d'America. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Articolo 11)

Intervento e voto

Ogni socio legittimato verso la Società, ai sensi di legge, ha diritto di partecipare all'assemblea ed esprime il proprio voto in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

Ciascun socio avente diritto a intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Articolo 12)

Presidente e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto ai sensi di legge.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 13)

Consultazione scritta e consenso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) a ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli Amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli Amministratori e ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Articolo 14)

Maggioranze

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15)

Amministratori

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un Amministratore Unico; (b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri; (c) da due o più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Gli Amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza: non devono aver riportato condanne penali definitive per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedano la pena della reclusione minima superiore a cinque anni e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale. Non possono comune essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme degli Amministratori Disgiunti o congiunti.

Articolo 16)

Disposizioni comuni agli Amministratori

Gli Amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, D.lgs. 112/2017 in caso di superamento dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile ridotti della metà. In tal caso spetta ai lavoratori ed eventualmente agli utenti la nomina di almeno un componente dell'organo di amministrazione.

Gli Amministratori sono nominati per il periodo determinato all'atto di nomina o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore (e, se nominati, decadono *ope legis* dall'ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del

Codice civile.
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci, nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di Amministratori delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
Articolo 17)
Amministratore Unico
All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.
Articolo 18)
Consiglio di Amministrazione
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori e al sindaco unico o ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti Amministratori in carica e il sindaco unico o i sindaci effettivi in carica.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli Amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli Amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli Amministratori e sia conservata agli atti della Società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due Amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, a uno o più Amministratori delegati, nonché a un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di Società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 19)

Amministratori disgiunti o congiunti

In caso di nomina di più Amministratori, senza formazione di un Consiglio di Amministrazione, a essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più Amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli Amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli Amministratori in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli Amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli Amministratori, a maggioranza.

Articolo 20)

Rappresentanza

La rappresentanza della Società spetta, a seconda dei casi: (a) all'Amministratore Unico; (b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai singoli Amministratori delegati, se nominati, e al presidente del comitato esecutivo, se nominato; (c) agli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21)

Organo di controllo e revisione legale dei conti.

Ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 112/2017, la Società nomina un organo di controllo interno.

L'organo di controllo può essere monocratico (salvo il rispetto di quanto previsto

dall'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017) o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.-----

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017 e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite, oltre che dal D.lgs. n. 112/2017, da quelle in tema di società per azioni, nei limiti di compatibilità con il D.lgs. n. 112/2017.-----

Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.-----

Nei casi previsti dalla legge o su decisione dei soci, la revisione legale dei conti della Società può essere esercitata, a discrezione dell'Assemblea dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge, a norma dell'art. 10, comma 5, del D.lgs. n. 112/2017.-----

-----**Articolo 22)**-----

-----**Partecipazione di stakeholders**-----

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo e approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Società.-----

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.-----

Ai sensi dell'art. 11 co. 4 D.Lgs. n. 112/2017, in caso di superamento dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.-----

-----**Articolo 23)**-----

-----**Trasformazione, fusione e scissione**-----

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica l'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017.-----

-----**BILANCIO – UTILI – SCIOGLIMENTO**-----

-----**Articolo 24)**-----

-----**Esercizi sociali e bilancio**-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del

bilancio a norma di legge.-----

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni da tale data, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.-----

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 112/2017, la Società deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.-----

----- **Articolo 25)** -----

----- **Utili e dividendi** -----

Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/2017, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.-----

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, Amministratori e altri componenti degli organi sociali e terzi in genere.-----

La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:-----

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o Società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale, il tutto nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 112/2017.-----

----- **Articolo 26)** -----

----- **Scioglimento** -----

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.-----

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri, anche di rappresentanza.-----

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di legge, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017, su deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

----- **Articolo 27)** -----

----- **Rinvio** -----

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute:-----

- 1) in via primaria, nel D.Lgs. n. 112/2017;-----

2) in subordine, nel Codice del Terzo Settore, nei limiti di compatibilità con il D.Lgs.
n. 112/2017;.....
3) in ulteriore subordine, per gli aspetti non disciplinati dalle fonti sopra citate, nel
Codice civile in materia di S.R.L. ovvero, in quanto applicabili, di S.P.A. e nelle altre
leggi tempo per tempo vigenti.
Milano, 29 (ventinove) novembre 2023 (duemilaventitré).....
F.TO : NICOLA PASINI.....
F.TO : MICHELE CRISCI.....
F.TO : MARIA CHIARA MORO.....
F.TO : DAVIDE TURCHETTI.....
F.TO : DANIELE SALOMONI.....
F.TO : GABRIELE GIOVANNI PALOMBA.....
F.TO : LUCIA FOLLADORI.....
F.TO : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007, mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico).
Copia conforme all'originale e relativi inserti.
Milano, 04 dicembre 2023